



**Si dà atto:**

- **che la presente seduta si tiene nella sala consiliare del Municipio;**
- **che i componenti dell'Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dovute precauzioni in ordine alla distanza di sicurezza;**
- **che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DPCM del 09/03/2020 a salvaguardia e tutela della sicurezza nell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**Oggetto:** Addizionale comunale RPEF anno 2020. Proposta al Consiglio Comunale.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO**, in particolare, l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**VISTO**, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 16 del 29/7/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 44 del 28/06/2017, con la quale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 54 del 26/09/2017, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 243/bis n.ri 8 e 9, nella parte in cui dispongono: *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:*

*a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2020 con il quale è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Interno del 28/03/2020 con il quale è stato differito al 30/04/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**VISTO** l'art. 107, comma 2, del D. L. 17/03/2020, n. 18, che ha differito al 31/05/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTA** la delibera di C. C. n. 12 del 30.04.2016, con la quale, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2016/2018, veniva mantenuta inalterata l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

**RITENUTO**, pertanto, di proporre al Consiglio Comunale di confermare, per l'anno 2020, l'aliquota unica nella misura dello 0,8%;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di proporre al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8%, per l'anno 2020, come già fissata con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2016.
3. Con successiva ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 30/03/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**DOTT. SIRIANNI LEONARDO**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>03/04/2020</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **S** giorni consecutivi, dal **16** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **16**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

- Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **16** ;
- Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.
- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/04/2020 in quanto:
  - Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
  - Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **03/04/2020**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. FERDINANDO PIRRI**